



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Pergola (secondo quanto previsto dalla L.R. 16.12.2005, n. 36 e successive integrazioni e modificazioni e dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2023 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.04.2024).

A CHI E' RIVOLTO

Il presente avviso pubblico è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

REQUISITI DEI CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

- essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione; non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies; Per abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a:
 - mq. 30, per un nucleo familiare composto da 1 persona,
 - mq. 45, per un nucleo familiare composto da 2 persone,
 - mq. 54, per un nucleo familiare composto da 3 persone,
 - mq. 63, per un nucleo familiare composto da 4 persone,
 - mq. 80, per un nucleo familiare composto da 5 persone,
 - mq. 90, per un nucleo familiare composto da 6 o più persone;
- avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Regione Marche con Decreto Dirigenziale n. 5/UER del 16.01.2024 pari ad € 13.699,00 di valore ISEE. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monoparentali.
Si informa che in caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio, l'interessato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, che verrà valutata dalla Commissione preposta.
Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
- non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- bis non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata in bollo utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dal Comune di Pergola scaricabile dal sito www.comune.pergola.pu.it o reperibile presso l'Ufficio Servizi alla Persona. La domanda deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, debitamente sottoscritta dal dichiarante sotto la propria personale responsabilità e corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità dello stesso. Alla domanda dovranno essere allegati solamente i documenti richiesti per ottenere un particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa.

ENTRO QUANTO TEMPO E' POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande devono essere consegnate a mano ovvero spedite con raccomandata A/R al Comune di Pergola o trasmesse via Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.pergola.pu.it: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro il **31.10.2024**

Per i soli cittadini italiani residenti all'estero, fermo restando il possesso dei requisiti entro e non oltre la data sopra indicata di scadenza dell'avviso, il termine entro cui presentare la domanda è prorogato di 15 giorni, a pena d'esclusione. Per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo ovvero, nel caso in cui la domanda venga spedita con raccomandata A/R, il timbro postale di spedizione.

L'Ufficio Comunale cui compete l'istruttoria delle domande è a disposizione per fornire agli interessati i chiarimenti necessari alla compilazione della domanda.

ISTRUTTORIA E GRADUATORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del regolamento comunale e dell'avviso pubblico. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.

A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di 10 giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R. Non è regolarizzabile la mancanza della sottoscrizione della domanda e del documento di identità.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- per i requisiti di ammissibilità, l'esclusione della domanda;
- per chiarimenti in merito alle condizioni soggettive ed oggettive, la mancata attribuzione del punteggio.

In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'Ufficio preposto per l'istruttoria delle pratiche può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni e i documenti attestanti quanto dichiarato dal richiedente.

In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto od obbligato.

In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi viene esclusa dalla graduatoria. Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi che, di volta in volta si renderanno disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto della dimensione degli stessi e della composizione del nucleo familiare dell'assegnatario.

RISERVE DI ALLOGGI

Il Comune ha l'obbligo di riservare una quota annuale non superiore a un terzo degli alloggi disponibili da assegnare, a categorie speciali per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate o per realizzare progetti di carattere sociale, in accordo con enti ed istituzioni.

Tra le categorie sociali che beneficiano della riserva sono previsti:

- i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- i nuclei monoparentali con uno o più figli a carico;
- i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
- i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui alla Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Nell'ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale comunale.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Marche volti a perseguire la copertura dei costi di amministrazione, è calcolato ed aggiornato annualmente dall'Ente gestore E.R.A.P. di Pesaro secondo quanto previsto dall'art. 20 quaterdecies e seguenti della L.R. n. 36/2005 e s.m.i.

COMUNE DI PERGOLA (PU)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare	Comune di Pergola, Ufficio Servizi alla Persona, Corso Matteotti n.53 - 61045 PERGOLA (PU)
Responsabile del trattamento	Responsabile del IV^ Settore Servizi alla Persona
Incaricati	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, per esigenze organizzative, al Settore Servizi alla Persona del Comune di Pergola
Finalità	dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento n. 2016/679/UE inerente il trattamento dei sensibili da parte di PP.AA.)
Modalità	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.
Ambito comunicazione	I dati verranno utilizzati dai Servizi alla Persona del Comune di Pergola e potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo (alla Regione Marche, Ministero Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, ERAP di Pesaro e Urbino, Commissione preposta alla formazione di graduatoria.)
Obbligatorietà	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento.
Diritti	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n.196/2003 rivolgendosi all'indirizzo specificato nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Pergola, C.so Matteotti 53, e-mail: protocollo@comune.pergola.pu.it

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni regionali di settore e la legislazione nazionale.

Contro il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del bando stesso all'Albo Pretoriel del Comune.

Il responsabile del procedimento, di cui alla legge 7.8.1990 n. 241, è la Dott.ssa Margherita Tittoni.

Pergola, li 02.09.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Margherita Tittoni